

**Il Regolamento di attuazione del Codice sulla protezione dei
dati personali per l'Università degli studi di Firenze**

**Le principali novità del Codice sulla
protezione dei dati personali**

Principi generali

Avv. Giuseppe Busia

Firenze, 13 ottobre 2004

Una normativa in continua evoluzione

- Le leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676 e le successive deleghe
 - Dal diritto ad essere lasciati soli al controllo sui propri dati
- I decreti delegati fino al d.lgs. 467/2001
- Gli atti paranormativi e le pronunce del Garante
- **Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)**

La mappa del Codice privacy

- **Parte I: Disposizioni generali**
- **Parte II: Disposizioni relative a specifici settori**
- **Parte III: Tutela dell'interessato e sanzioni**
- **Allegati**
 - A) I Codici deontologici
 - B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
 - C) Trattamenti in ambito giudiziario e per fini di polizia

Cosa sono i dati personali

- Qualunque informazione relativa a:
 - persona fisica
 - persona giuridica
 - ente od associazione
- Identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

Il concetto di trattamento

- Qualunque operazione o complesso di operazioni
- Effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici
- Concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati
- Anche se non registrati in una banca di dati

Il Garante e i codici deontologici (1)

- Codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori
- Il Garante promuove la sottoscrizione
 - Nell'ambito delle categorie interessate
 - Nell'osservanza del principio di rappresentatività
 - Tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
- Verifica la conformità alle leggi ed ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati

Il Garante e i codici deontologici (2)

- Il rispetto di *tutti* è condizione essenziale per la liceità dei trattamenti
 - Anche il codice dei giornalisti
- Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
- Riportati in allegato al Codice privacy (allegato A)
 - Con decreto del Ministro della giustizia
- Il Garante contribuisce a garantirne la diffusione ed il rispetto

Il codice sui trattamenti a fini di ricerca scientifica e statistica

- Diretto ai ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito di università o istituti di ricerca
 - Sottoscritto dalla Conferenza dei rettori e da società scientifiche e associazioni
 - Provvedimento 16 giugno 2004 (G.U. 14 agosto 2004)

Ambito di applicazione

- Trattamento per scopi statistici
 - Qualsiasi trattamento effettuato per le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art. 4 del d.lgs. 196/2003)
- Trattamento per scopi scientifici
 - Qualsiasi trattamento effettuato per le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore (art. 4 del d.lgs. 196/2003)

Profili soggettivi: l'impostazione datata della normativa sulla privacy

- Distinzione secondo la natura pubblica o privata del soggetto, invece che secondo le funzioni
 - Difficoltà nell'individuazione della disciplina applicabile
 - Dubbi sulla ragionevolezza della differenziazione
- Le pubbliche amministrazioni: soggetti pubblici non economici
- Privati ed enti pubblici economici

I pilastri della legge

- Informativa
- Consenso
- Autorizzazione
- Misure di sicurezza
- Diritti dell'interessato
- Notificazione

Alcuni principi generalissimi

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il Regolamento di attuazione del Codice sulla protezione dei dati personali per l'Università degli studi di Firenze

Le principali novità del Codice sulla protezione dei dati personali

La notificazione

Avv. Giuseppe Busia

Firenze, 13 ottobre 2004

La “nuova” notificazione

- Dall’obbligatorietà generale, salve eccezioni, all’esonero generale, escluse le ipotesi espressamente previste:
 - Dal Codice privacy (art. 37)
 - Con provvedimento del Garante (rinvio)
- Le ragioni della riforma: efficacia limitata della notificazione e del registro “generale”
- L’accesso al registro generale dei trattamenti
 - Gratuitamente e per via telematica
 - Le notizie così acquisite vanno usate solo per l’applicazione della normativa sui dati personali

Quando è dovuta la notifica? (1)

La notificazione è dovuta solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

Quando è dovuta la notifica? (2)

- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

Quando è dovuta la notifica? (3)

- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

I casi ulteriori previsti dal Garante

- Trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato
 - In ragione delle relative modalità
 - A causa della natura dei dati
- Individuati dal Garante
 - Con proprio provvedimento adottato anche sulla base di una verifica preliminare
 - Prescrivendo le misure e gli accorgimenti necessari
 - Anche a seguito di un interpello del titolare
 - Anche per categorie di titolari o trattamenti

Le deroghe alla notificazione decise dal Garante

- Individuate rispetto ai casi previsti dal Codice
- Per i trattamenti non suscettibili di recare pregiudizio
- Attraverso un provvedimento del Garante, anche sulla base di una verifica preliminare del trattamento
- Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Gli obblighi previsti anche per chi non è tenuto alla notifica

- Un dovere posto a carico del titolare
- Fornire le notizie contenute nel modello per la notificazione predisposto dal Garante
- A color che ne facciano richiesta
- Salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, atti o documenti conoscibili da chiunque

**Il Regolamento di attuazione del Codice sulla protezione dei
dati personali per l'Università degli studi di Firenze**

**Le principali novità del Codice sulla
protezione dei dati personali**

L'informativa

Avv. Giuseppe Busia

Firenze, 13 ottobre 2004

L'informativa (art.13)

- Valore e significato
- **Dati raccolti presso l'interessato** (anche on line)
 - Preventiva
 - Scritta (o orale)
- Casi in cui il Codice prevede una disciplina speciale (giornalisti e operatori di telecomunicazioni)

L' informativa per i dati non raccolti presso l'interessato

- L' informativa va data all'atto della registrazione o, se prevista, non oltre la prima comunicazione
 - Non necessario se:
 - i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
 - i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento)
 - l' informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile

Contenuto dell'informativa

- Finalità e modalità del trattamento
- Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
- Conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere
- Soggetti, indicati anche per categorie, ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
- Dati sul titolare e almeno un responsabile (se designato, quello addetto alle domande relativa all'esercizio dei diritti dell'interessato), indicando il sito web o le modalità per reperire l'elenco aggiornato
- Diritti dell'interessato (rinvio)
 - Una deroga alla regola che l'ignoranza della legge non scusa

Alcune soluzioni pratiche

- Non comprende gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati
 - Molti elementi già noti ai soggetti con cui ci si rapporta, tuttavia cautele soprattutto per i dati sensibili
- Livello di dettaglio
 - Non esistono regole valide per tutti i casi: principio dell'adeguatezza e della proporzionalità (tenere conto dei trattamenti previsti da leggi o regolamenti)
- Strutturazione dell'informativa
 - Avvisi affissi nei locali aperti al pubblico, i siti web
 - Informazioni già presenti nei documenti relativi al rapporto sostanziale

Il Regolamento di attuazione del Codice sulla protezione dei dati personali per l'Università degli studi di Firenze

Le principali novità del Codice sulla protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati comuni

Avv. Giuseppe Busia

Firenze, 13 ottobre 2004

Il trattamento dei dati comuni da parte della P.A. (art. 18)

- Tutti i soggetti pubblici esclusi gli enti pubblici economici
- Qualunque trattamento di dati comuni è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
 - Obbligo di osservare i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice privacy, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti
- Anche in mancanza di una norma di legge o di un regolamento che lo preveda espressamente
- In linea generale, non serve il consenso
 - Salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici

Comunicazione dei dati comuni ad altri soggetti pubblici (art. 19)

- Se prevista
 - Da una norma di legge
 - Da un regolamento
- Ovvero, se è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
 - Nel caso in cui manchino leggi o regolamenti deve essere comunicata al Garante (art. 39)
 - Rinvio

Obbligo di comunicazione al Garante (art. 39) - 1

- Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
 - a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione
 - b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria

Obbligo di comunicazione al Garante (art. 39) - 2

- I trattamenti possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione
 - Salvo diversa determinazione anche successiva del Garante
- Modello predisposto e reso disponibile dal Garante
- Trasmessa per via telematica e sottoscritta con firma digitale e conferma del ricevimento oppure mediante telefax o lettera raccomandata

Comunicazione a privati e diffusione dei dati comuni da parte della P.A.

- I soggetti pubblici esclusi gli enti pubblici economici possono
 - Comunicare i dati personali ai privati
 - Oppure diffonderli
- Solo se ciò è previsto **da una legge o da un regolamento**

Consenso (per i privati)

- Deve essere espresso liberamente e specificamente
 - In riferimento a un trattamento individuato chiaramente
 - Quando è necessario il consenso differenziato
- Non implicito nella richiesta di un servizio
- Non negativo

Modalità per la manifestazione del consenso

- Documentato per iscritto per i dati comuni
- Scritto per i dati sensibili (rinvio)
 - dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- Stesse regole anche per comunicazione e diffusione

**Il Regolamento di attuazione del Codice sulla protezione dei
dati personali per l'Università degli studi di Firenze**

**Le principali novità del Codice sulla
protezione dei dati personali**

I dati sensibili e giudiziari

Avv. Giuseppe Busia

Firenze, 13 ottobre 2004

I dati sensibili

- Il “nocciolo duro” della riservatezza
- Quelli idonei a rivelare (art.4, comma 1,lett.d):
 - l’origine razziale ed etnica,
 - le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere nonché le opinioni politiche,
 - l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale,
 - lo stato di salute o la vita sessuale
- Evitare le interpretazioni troppo estensive

I dati giudiziari

- I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale
- Art.4, comma 1,lett.e)

Principi generali in materia di dati sensibili e giudiziari

- Trattare i soli dati essenziali per svolgere le attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, con dati anonimi o informazioni di natura diversa
- Adozione di modalità di trattamento volte a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone

Informativa e raccolta dei dati sensibili e giudiziari

- Nell'informativa necessario fare espesso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
- I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato

La verifica periodica dei dati sensibili o giudiziari posseduti (1)

- Esattezza e completezza
- Aggiornamento
 - Deroga per la conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene
- Pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
 - Rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi
 - Anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa

La verifica periodica dei dati sensibili o giudiziari posseduti (2)

- Necessario valutare specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
- I dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
- Specifica attenzione per la verifica dell'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

Tecniche di cifratura e codici identificativi

- Per i dati sensibili o giudiziari
- Contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici
- Tecniche di cifratura, codici identificativi o altri sistemi che:
 - li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi
 - permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità
 - Tenere conto del numero e della natura dei dati

Dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale

- Conservati separatamente da ogni altro dato trattato per finalità che non richiedono il loro utilizzo
- Cifratura e codici identificativi anche quando non sono contenuti in banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici

Le operazioni eseguibili

- Possibile effettuare unicamente le operazioni indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali è consentito il trattamento
 - Principio di stretta necessità
 - Anche quando la raccolta avviene per compiti di vigilanza, controllo o ispettivi
 - Esclusa diffusione per dati idonei a rivelare lo stato di salute (art.22, co.8)

Trattamenti diretti alla valutazione personale

- Motivazione scritta per i raffronti e i trattamenti diretti alla valutazione personale
 - art. 14: divieto di basare un atto o provvedimento che implichi una valutazione sul comportamento umano esclusivamente su un trattamento automatizzato volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato
- Divieto di usare i dati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato

La regola base per il trattamento dei dati sensibili nella P.A.

- Trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge che specifichi (art. 20, co. 1)
 - i dati che possono essere trattati
 - le operazioni eseguibili
 - le rilevanti finalità di interesse pubblico
- La disciplina previgente
 - Art.22, co.3, l. 675
 - La disciplina transitoria: bastava una comunicazione al Garante (art.41, comma5)
- La ridotta applicazione della disposizione

L'«Auto-autorizzazione»

- Quando la legge specifica solo la finalità di rilevante interesse pubblico
- I soggetti pubblici che effettuano il trattamento possono identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni
 - in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi
 - nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 22,
- Necessario un atto di natura regolamentare
 - Adottato in conformità al parere espresso dal Garante (art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo
 - Aggiornato e integrato periodicamente

Le attività individuate dal Garante

– In mancanza di espressa disposizione di legge

- Richiesta al Garante di individuare le attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento ai sensi dell'art. 26, co.2
- Il trattamento è consentito solo se sono identificati e resi pubblici i tipi di dati e le operazioni eseguibili come nel caso in cui la legge specifica la finalità

Il trattamento dei dati giudiziari da parte dei soggetti pubblici

- Consentito solo se autorizzato
 - da espressa disposizione di legge
 - o da un provvedimento del Garante
- Entrambi devono specificare le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
- **Si applicano le regole sulla “auto-autorizzazione”** (art. 20, commi 2 e 4)

Le rilevanti finalità di interesse pubblico

- Individuate molte delle finalità che coinvolgono le pubbliche amministrazioni
 - Elencazioni non esaustive con valore meramente esemplificativo
 - Differenze nella minore o maggiore specificità
- Altre ricavabili dalle leggi vigenti
 - Il problema della indicazione espressa della rilevanza e dell'interesse pubblico
- L'individuazione effettuata dal Garante (rinvio)

Il rilevante interesse pubblico della gestione dei rapporti di lavoro

- Trattamenti svolti da parte di soggetti pubblici
- Si considerano di rilevante interesse pubblico
- le finalità di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo:
 - dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Alcune altre finalità di rilevante interesse pubblico

- Istruzione, formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario
- Attività di controllo, ispettive, di verifica della legittimità, del buon andamento e dell'imparzialità
- Archivi di Stato e altri archivi storici di enti pubblici
- Rapporti con gli enti di culto, confessioni religiose e comuni religiose
- Trattamenti dei soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale

Alcune altre finalità di rilevante interesse pubblico

- Ricorsi e sanzioni amministrative
- Tutela dei diritti in sede amministrativa e giudiziaria
- Accesso ai documenti amministrativi
- Conferimento di onorificenze, ricompense
- Riconoscimento della personalità giuridica
- Requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine
- Volontariato e obiezione di coscienza

Il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti privati

- Consenso scritto
 - Possibile che sia chiesto dalla P.A. per i privati a cui saranno trasmessi i dati
- Autorizzazione del Garante
 - Non basta il consenso
 - Il Garante comunica la decisione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali si ha il silenzio rigetto
 - Con l'autorizzazione il Garante può prescrivere misure e accorgimenti

I dati “semi-sensibili” (1)

- Dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (art. 17)
- Se il trattamento presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità degli interessati in relazione:
 - alla natura dei dati
 - alle modalità del trattamento
 - agli effetti che può determinare

I dati “semi-sensibili” (2)

- Trattamento ammesso solo nel rispetto di specifici accorgimenti e misure
- Prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal Codice privacy
- Nell’ambito di una verifica preliminare rispetto all’inizio dei trattamenti
- Effettuata anche in relazione a determinate categorie di trattamenti
- Sulla base di un eventuale interpello del titolare (anche degli interessati)